

PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2017

IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE E SOGGETTI REA

Spett.le Impresa,
l'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 prevede che sono tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).

Lo stesso articolo prevede che le imprese individuali iscritte o annotate al Registro delle imprese e i soggetti iscritti nel REA, sono tenuti al versamento di un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

Il decreto Interministeriale dell'8 gennaio 2015, emesso di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone le riduzioni percentuali dell'importo del diritto camerale, previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, che per l'anno 2017 e' pari al 50 per cento.

L'impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un'altra deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al 1° gennaio **2017**.

Attenzione: tutti i contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati ad utilizzare il modello F24 on line.

Il versamento può essere effettuato direttamente (mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane) o tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel.

Maggiori informazioni sul sito www.agenziaentrate.it

Quando versare:

Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi salvo proroghe, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40%.

La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero

In alternativa si può effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il ravvedimento breve.

Come versare:

Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione, con il modello di pagamento F24 da utilizzarsi con modalità telematica anche compensando l'importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi.

Per versare il diritto annuale, compilare le sezioni del modello F24 come segue:

Sezione	Modalità di compilazione
Contribuente	indicare il codice fiscale dell'impresa (non la partita iva), i dati anagrafici e il domicilio fiscale
Sezione Erario	non compilare
Sezione INPS	non compilare
Sezione Regioni	non compilare
Sezione Altri Enti previdenziali ed assicurativi	non compilare
Sezioni IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI	codice ente/codice comune: sigla provincia (compilare le prime due caselle da sinistra e lasciare vuote le due successive) ravv./immob.variati/acc./saldo/n.immobili: non compilare codice tributo: 3850 rateazione: non compilare anno di riferimento: 2017 importi a debito versati: scrivere l'importo da versare importi a credito compensati: non compilare

Quanto versare:

Per tutte le imprese iscritte nella Sezione Speciale del Registro Imprese e i Soggetti REA tenuti al versamento di un diritto annuale definito in misura fissa, gli importi da applicare, secondo le misure previste dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.114 e con le modalità

applicative di cui al decreto interministeriale 8 gennaio 2015, per l'anno 2017, da arrotondare (vedi esempio in arrotondamento), sono i seguenti:

Tipo di Impresa	Sede	Unità locale
Imprese individuali	€ 44,00	€ 8,8
Società semplici agricole	€ 50,00	€ 10,00
Società semplici non agricole	€ 100,00	€ 20,00
Società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n.96/2001	€ 100,00	€ 20,00
Imprese con sede principale all'estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria	€ 55,00	
I Soggetti iscritti al REA versano solo per la sede un diritto fisso pari a	€ 15,00	

Il Decreto del Ministro dello sviluppo economico che attua quanto previsto dall'articolo 18, comma 10, della legge n.580/93, come modificato dal Decreto Legislativo n. 219/2016 e che attualmente e' in corso di registrazione alla Corte dei Conti, andrebbe a confermare anche per l'anno 2017 la maggiorazione del 20%, per la quota destinata al finanziamento dei progetti strategici, degli importi su specificati. Pertanto nelle more della registrazione del suddetto Decreto da parte della Corte dei Conti le imprese saranno tenute a versare le misure del Diritto Annuale senza la maggiorazione e provvederanno al versamento del conguaglio entro il 30/11/2017. Qualora detto Decreto venisse pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 Giugno p. v. le imprese hanno **l' **OBBLIGO** di versare le somme su specificate maggiorate del 20%.**

Unità locali

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale.

Arrotondamento

Le misure riportate sono riferite all'importo esatto, mentre ai fini del versamento dell'importo del diritto da versare a ciascuna camera di commercio occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro secondo il criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30.03.2009 (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto). Il calcolo dell'importo da versare per le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali, sarà determinato sommando all'importo dovuto per la sede, l'importo di ciascuna unità locale espresso in centesimi, moltiplicato per il numero delle unità locali.

Esempio: sede+ unità locale: $44,00 + 8,8 = 52,80$ arrotondato a 53; si chiarisce comunque che, nel caso in cui il decreto che confermerebbe la maggiorazione del 20% da applicare al tributo camerale dovesse essere approvato, il calcolo per l'arrotondamento sarà: sede+ unità locale: $52,80 + 10,56 = 63,36$ arrotondato a 63;

Sanzioni

Si rammenta che nei casi di tardivo od omesso pagamento si applica una sanzione dal 10 al 100% *dell'ammontare* del diritto dovuto, come previsto dalla legge (D.M. 54/2005).

Le imprese, che non provvedono al pagamento del diritto annuale entro i termini possono ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi dell'istituto del **ravvedimento operoso** entro un anno dalla scadenza del termine (D.Lgs. 472/97) utilizzando i codici tributo 3851 e 3852 rispettivamente per interessi e sanzioni.

Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni (per ulteriori informazioni consultare la sezione 'Pratica Semplice' del sito registroimprese.it).

La PEC è una soluzione digitale, sicura ed economica, che consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge e pertanto può essere utilizzata in sostituzione di strumenti tradizionali quali raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per qualsiasi informazione o chiarimento, relativo alla eventuale maggiorazione del 20%, prima di procedere al pagamento del tributo dovuto, potete contattare l'ufficio Tributi della Camera di Commercio di Trapani Corso Italia n. 26 tel. 0923/876321/876320 e-mail domenica.costanza@tp.camcom.it caterina.badalucco@tp.camcom.it